

*Studio Associato di Dottori Commercialisti  
Revisori Legali*

Dott. Mario Volpi  
Dott. Mauro Bottega  
Dott. Alessandro Michetti  
Dott. Giorgio Gozzoli

Dott. Guido Fontana  
Dott. Linda Gazzillo  
Dott. Piero Albani  
Dott. Giovanni Cottini  
Dott. Alessandro Bianchi  
Dott. Marco Corali

Bergamo, 21 luglio 2021

AI SIGNORI CLIENTI  
LORO SEDI

**CIRCOLARE DI AGGIORNAMENTO N. 18/2021**

**CREDITO D'IMPOSTA PER SANIFICAZIONE E ACQUISTO DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE**

L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato lo scorso 15 luglio il provvedimento n. 191910/2021 contenente il modello e le relative istruzioni di compilazione (cfr. allegato 1), da utilizzare per la richiesta del credito d'imposta per la sanificazione e l'acquisto dei dispositivi di protezione, come previsto dall'art. 32 del Decreto "Sostegni-bis" (cfr. circolare di Studio n. 13/2021, § 3).

Il provvedimento, completo di modello ed istruzioni, è consultabile sul sito dell'Agenzia delle Entrate accedendo con il seguente link:

<https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/-/provvedimento-del-15-luglio-2021>

\* \* \* \* \*

Di seguito si riepilogano brevemente gli aspetti principali del credito d'imposta in commento.

**Misura del credito d'imposta**

L'articolo 32 del Decreto "Sostegni-bis" ha previsto la possibilità di usufruire del credito d'imposta, per favorire l'adozione di misure dirette a contenere e contrastare la diffusione del Covid-19, nella misura del 30% delle spese agevolabili. L'importo massimo del credito d'imposta spettante per ciascun beneficiario è pari ad euro 60 mila, nel limite complessivo di 200 milioni di euro per l'anno 2021.

Si precisa che il limite massimo di euro 60 mila è riferito all'importo del "tax credit" e non a quello delle spese ammissibili.

Sono agevolabili le spese sostenute nei mesi di giugno, luglio ed agosto 2021 per la sanificazione degli ambienti, degli strumenti utilizzati nell'ambito dell'attività, per l'acquisto di dispositivi di protezione

individuale (DPI) e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti (comprese le spese per la somministrazione di tamponi per Covid-19).

### **Soggetti beneficiari**

Beneficiari sono le imprese, i lavoratori autonomi, gli enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti oltre alle strutture ricettive extra-alberghiere a carattere non imprenditoriale munite di codice identificativo (la versione finale della norma chiarisce la necessità di essere in possesso del codice identificativo regionale o, in mancanza di quest'ultimo, di identificare la struttura mediante autocertificazione in merito allo svolgimento di attività ricettiva di bed and breakfast).

### **Presentazione della comunicazione**

Al fine di accedere all'agevolazione occorre presentare apposita comunicazione delle spese ammissibili dal 4 ottobre ed entro il 4 novembre 2021. In tale periodo è inoltre possibile inviare una nuova comunicazione sostitutiva di quella precedentemente trasmessa o la rinuncia integrale al credito d'imposta precedentemente comunicato.

La comunicazione, redatta sulla base del modello approvato, va inviata, direttamente dal contribuente o tramite un intermediario abilitato, esclusivamente con modalità telematiche, mediante i canali dell'Agenzia delle Entrate o tramite il servizio web disponibile nell'area riservata del sito dell'Agenzia delle Entrate.

A seguito della presentazione della comunicazione è rilasciata, al massimo entro 5 giorni, una ricevuta che ne attesta la presa in carico, ovvero lo scarto, con l'indicazione delle relative motivazioni. La ricevuta viene messa a disposizione del soggetto che ha trasmesso la comunicazione, nell'area riservata del sito internet dell'Agenzia delle Entrate.

Il credito d'imposta "teorico", da indicare nel modello di comunicazione, è pari al 30% delle spese complessivamente comunicate, con un limite massimo per il credito d'imposta di 60.000 euro.

Al fine di garantire il rispetto del limite complessivo di spesa, pari a 200 milioni di euro per il 2021, dopo aver ricevuto le comunicazioni delle spese ammissibili con l'indicazione del credito teorico, l'Agenzia delle Entrate determinerà la quota percentuale dei crediti effettivamente fruibili, in rapporto alle risorse disponibili.

Tale percentuale è ottenuta rapportando il limite complessivo di spesa all'ammontare complessivo dei crediti d'imposta richiesti. Nel caso in cui l'ammontare complessivo del credito d'imposta richiesto dalla generalità dei contribuenti risulti inferiore al suddetto limite di spesa, la percentuale di riconoscimento del credito sarà pari al 100%.

L'ammontare massimo del credito d'imposta effettivamente fruibile è quindi pari al credito d'imposta richiesto moltiplicato per la percentuale che sarà resa nota con provvedimento dell'Agenzia delle Entrate da emanare entro il 12 novembre 2021.

### **Modalità di utilizzo**

Il nuovo "tax credit" sarà utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di sostenimento della spesa o in compensazione nel modello F24 a partire dal giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del provvedimento che ne determina l'ammontare effettivo.

A differenza di quello del 2020, questo credito d'imposta non potrà però essere ceduto.

Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito e dell'Irap; inoltre, non si applicano i limiti di fruizione previsti nel quadro RU (250mila euro) e per la compensazione orizzontale (limite elevato a 2 milioni di euro per il 2021 dal Decreto "Sostegni bis").

\* \* \* \* \*

Restando a disposizione per ogni eventuale chiarimento, si coglie l'occasione per porgere distinti saluti.

Dott. Alessandro Michetti

